

NOTIZIARIO

n.

26

2024

MAXI-DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Riepilogo del Decreto Ministeriale di riferimento

NOVITÀ CONVERSIONE D.L. COESIONE

Analisi delle principali novità

CIN: CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE AFFITTI BREVI TURISTICI

Riepilogo della disciplina

NOTIZIE FLASH

FATTURE CON SCONTO ERRATE: COSA ACCADE SE RITRASMESSE ALLO SDI OLTRE 12GG

Con [Risposta a interpello n 146/2024](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in **presenza di errori su fatture con sconto Superbonus** inviate a dicembre 2023, se non si sana l'invio in quanto **ritrasmesse al sistema oltre i 12 giorni**, la fattura non può essere retrodatata al 2023, pur sanando la violazione con ravvedimento, e, pertanto, **si perde l'agevolazione** al 110%. Nel caso di specie, le fatture prodotte per "rettificare" le fatture errate, seppur datate 29 dicembre 2023, sono state concretamente trasmesse allo Sdl e, quindi, "emesse" il 27 marzo 2024, ben oltre il termine di 12 giorni che consentono di dare legittima rilevanza alla data corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto).

L'agenzia delle Entrate evidenzia che lo **sconto in fattura**, ove sussistano gli altri requisiti richiesti dalle norme, **sarà applicabile nella misura prevista per il 2024 (70%) e non al 110%**.

RILASCIO INFORMAZIONI VINCOLANTI IN MATERIA DI ORIGINE: NOVITÀ DALL' 1.10.2024

Dopo la circolare 11 del 31 marzo 2023 con la quale venivano forniti chiarimenti circa la procedura di rilascio delle Informazioni Tariffaria Vincolanti (ITV), l'Agenzia delle Dogane, ha pubblicato in data 8 luglio 2024 la [circolare 18/2024](#) con la quale rende noto che, **a partire dal 1° ottobre 2024, saranno operative talune modifiche che impatteranno nella fase di:**

- ◆ **presentazione delle domande,**
- ◆ **procedimento istruttorio,**
- ◆ **rilascio delle decisioni** relative alle **Informazioni Vincolanti in materia di origine (IVO).**

REGIME DI FAVORE ASD: COME PROVARELO SECONDO LA CASSAZIONE

Il regime di favore, previsto dalla **Legge n 398/91** per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), decade se le stesse **non possono provare, con documentazione idonea, la sussistenza dei requisiti** sostanziali. Questa è una delle importanti conclusioni della Sentenza n. 13790 del 20 maggio 2024 della Cassazione.

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che la mancanza dei requisiti sostanziali comporta la decadenza dal regime di favore, ed in particolare la mancata prova in ordine alla tracciabilità

dei versamenti. Nel merito, al fine di verificare che l'assenza del fine di lucro rimanga confinata a mere clausole statutarie, occorre che l'associazione sia in grado di fornire all'amministrazione riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini ovvero altra utile documentazione per determinare il reddito e l'Iva, pena la decadenza dal regime di favore.

SOGLIA UE USO CONTANTE: TUTTE LE REGOLE

Il [Regolamento UE n 1624 del 2024](#), pubblicato nella Gazzetta dell'Unione del 19 giugno, in vigore dal 9 luglio prevede regole da rispettare per i paesi europei relativamente all'uso del contante. Ecco i punti principali:

- ◆ **le persone che commerciano beni o forniscono servizi** possono accettare o effettuare un pagamento in **contanti fino a un importo di 10.000 EUR**, o importo equivalente in valuta nazionale o estera, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate,
- ◆ **gli Stati membri possono adottare limiti inferiori** e tali limiti, **se già esistenti** a livello nazionale, **continuano ad applicarsi**,
- ◆ gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure appropriate, compresa **l'imposizione di sanzioni**, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio della loro professione e sono sospettate di una violazione del limite.

CERTIFICAZIONE CREDITI RICERCA E SVILUPPO: LINEE GUIDA DEL MIMIT

Il MIMIT ha pubblicato il Decreto 4 luglio con le [Linee Guida](#) per la corretta applicazione del **credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design**. Ricordiamo che tale credito ha l'obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell'ambito del paradigma 4.0 e dell'economia circolare, design e ideazione estetica.

In particolare, a partire **dalle ore 14.00 dell'8 luglio 2024**, i certificatori potranno **inviare** alla piattaforma dedicata le **certificazioni richieste** dalle imprese e ad esse rilasciate.

Il MIMIT precisa che i certificatori che hanno firmato l'apposito modello di certificazione in data antecedente alla data di pubblicazione delle linee guida, sono invitati ad accedere alla piattaforma di rilascio delle certificazioni, effettuare il download del documento, procedere alla

sua firma e successivamente all'invio, previa valutazione della coerenza con il contenuto delle linee guida.

NUOVE SANZIONI LAVORO SUI RAPPORTI INIZIATI DAL 2 MARZO 2024

Il 18 giugno 2024 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro aveva fornito, tramite **la nota 1091/2024**, le indicazioni operative sulle nuove sanzioni previste dal decreto-legge 19/2024 per contrastare il lavoro irregolare negli appalti.

Con la successiva nota 1156 del 26 giugno 2024 l'INL ha chiarito le modalità di applicazione delle nuove sanzioni, fornendo un [compendio aggiornato](#).

In particolare, si precisa che l'impiego di lavoratori subordinati senza la comunicazione preventiva dell'instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l'impiego configura un **illecito omissivo istantaneo con effetti permanenti**.

Questo comporta **l'applicabilità della maggiorazione delle sanzioni per i rapporti di lavoro irregolari iniziati dal 2 marzo 2024**, data di entrata in vigore del decreto.

MAXI-DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Il **D.Lgs 216/2023** riconosce, a beneficio dei titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni, una **maggiorazione del costo del lavoro del personale di nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato**, ammesso in deduzione ai fini della determinazione del reddito. La **maggiorazione** è nella misura del **20%** del **costo riferibile all'incremento occupazionale**, pari al minor importo tra:

- ◆ il **costo effettivo** relativo ai **nuovi assunti**,
- ◆ l'**incremento complessivo del costo del personale** risultante dal **conto economico** rispetto a quello dell'**esercizio in corso al 31.12.2023**.

Le **modalità attuative** di tale "**maxi-deduzione**" sono state demandate ad un apposito **Decreto Ministeriale**, adottato lo scorso **25.06.2024**.

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

MAXI-DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	
PREMESSA	Sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze ¹ , è stato pubblicato il Decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, datato 25.06.2024, contenente le modalità di attuazione della maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni , ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del D.Lgs 216/2023, la cd. Maxi deduzione.
IL DECRETO MINISTERIALE	L'art. 4 del DM riconosce: <ul style="list-style-type: none"> ◆ una maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ◆ nonché un'ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, sempre a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela².
A CHI SPETTA LA MAXI-DEDUZIONE	Secondo quanto previsto possono accedere alla maxi-deduzione: <ul style="list-style-type: none"> ◆ i "soggetti IRES" residenti³;

¹ "finanze.gov.it – Dettaglio in Evidenza".

² di cui all'Allegato 1 del D.Lgs. numero 216/2023.

³ di cui all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e c) del TUIR.

<p>DEL COSTO DEL LAVORO?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ i “soggetti IRES” non residenti⁴ relativamente alle loro stabili organizzazioni nel territorio dello Stato; ◆ le imprese individuali e le società di persone ed equiparate⁵, titolari di reddito d'impresa; ◆ gli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che determinano il reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 del TUIR. <p>Sono escluse dalla maxi-deduzione le imprese in liquidazione ordinaria e quelle soggette a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi di impresa⁶, a decorrere dall'inizio della procedura.</p>
<p>IL REQUISITO DEI 365 GIORNI</p>	<p>I soggetti visti in precedenza possono accedere alla maxi-deduzione a condizione⁷ che abbiano esercitato l'attività:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>nei trecentosessantacinque giorni antecedenti il primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ovvero nei trecentosessantasei giorni se tale periodo d'imposta include il 29 febbraio.</i></p> </div>
<p>L'INCREMENTO OCCUPAZIONALE</p>	<p>La maxi-deduzione è riconosciuta a fronte delle assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con contratto in essere al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023.</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="margin-right: 10px;">  </div> <div> <p>La misura è legata alla realizzazione di un incremento occupazionale.</p> </div> </div> <p>Per poter legittimamente fruire dell'agevolazione in argomento, il numero dei dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d'imposta successivo quello in corso al 31.12.2023 dev'essere superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente.</p>

⁴ di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR.

⁵ ai sensi dell'art. 5 del TUIR.

⁶ di cui al D.Lgs 14/2019.

⁷ Art. 3, comma 2 del D.M. 25.06.2024

	<p>L'incremento occupazionale⁸ non rileva nel caso in cui, al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, il numero dei dipendenti, inclusi quelli con contratto a termine, sia inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2023.</p> <p>Il calcolo dell'incremento occupazionale prende a riferimento la somma dei rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365 (366 se il periodo d'imposta include il 29 febbraio).</p>	
<p>CASI PARTICOLARI DI CALCOLO DELL'INCREMENTO OCCUPAZIONALE</p>	<p>Ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale è necessario considerare i seguenti casi particolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non si tiene conto del personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all'estero di un soggetto residente, anche in regime di esenzione degli utili e delle perdite⁹; ◆ i soci lavoratori di società cooperative sono assimilati ai lavoratori dipendenti; ◆ i dipendenti con orario a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate, rispetto a quelle contemplate dal contratto nazionale. <p>Inoltre:</p>	
	<p>CESSIONE DI LAVORATORI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Non rilevano i lavoratori dipendenti, eccezion fatta per quelli assunti a tempo indeterminato nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, i cui contratti sono ceduti a seguito di trasferimenti di aziende o rami d'azienda; ◆ Nelle ipotesi di cui al punto precedente, gli assunti a tempo indeterminato nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 rilevano sia per il dante causa che per l'avente causa in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;

⁸ art. 4, comma 2 del D.M.

⁹ di cui all'art. 168-ter del TUIR.

	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	Ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale l'impresa utilizzatrice tiene conto dei lavoratori con contratto di somministrazione <i>"in proporzione alla durata del rapporto di lavoro"</i> .
	LAVORATORI IN DISTACCO	Per il calcolo dell'incremento occupazionale, l'impresa distaccataria non tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in distacco. L'impresa distaccante non tiene conto dei lavoratori a tempo indeterminato , assunti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 e distaccati all'estero, a partire dalla data in cui è intervenuto il distacco sino al momento di interruzione degli effetti dello stesso.
	GRUPPI DI IMPRESE	Alle società appartenenti ad un gruppo interno, la maggiorazione del costo del lavoro spetta se le condizioni di incremento occupazionale sono rispettate anche <i>"con riferimento all'incremento occupazionale di gruppo e all'incremento occupazionale complessivo di gruppo"</i> . A tal proposito: <ul style="list-style-type: none"> ◆ i dati riferiti alle società a controllo congiunto e alle società collegate sono considerati in proporzione, rispettivamente, alla quota di controllo e a quella di partecipazione in esse detenuta; ◆ non si tiene conto delle società collegate che sono, altresì, controllate da società non facenti parte del medesimo gruppo interno
COME SI CALCOLA LA MAGGIORAZIONE DEL COSTO DEL LAVORO?	Per determinare la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione si assume il minor importo tra: <ul style="list-style-type: none"> ◆ il costo effettivamente riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, risultante dal conto economico, 	

	<p>♦ l'incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle medesime voci, rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31.12.2023.</p> <p>I soggetti che non adottano lo schema di conto economico assumono le corrispondenti voci del costo del personale¹⁰.</p> <p>L'importo così ottenuto dev'essere maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20%.</p> <p>Il costo da assumere, ai fini del beneficio, è maggiorato di un ulteriore 10% in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell'Allegato 1 al D.Lgs 216/2023.</p> <p>Qualora l'incremento del costo complessivo del personale dipendente sia inferiore al costo riferibile al personale di nuova assunzione a tempo indeterminato, in presenza di entrambe le categorie di cui sopra, il costo da assumere a riferimento per la maggiorazione è ripartito tra le due categorie proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ciascuna di esse.</p> <p>Il costo riferibile al personale di nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato, risultante dal conto economico, è determinato analiticamente sulla base delle predette unità di personale.</p> <p>Nelle ipotesi di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, il costo da</p> <p> assumere per la maxi-deduzione è quello sostenuto in relazione al contratto a tempo indeterminato, a decorrere dalla data di conversione.</p>
<p>ENTI NON COMMERCIALI</p>	<p>Per gli enti non commerciali residenti, la maggiorazione del costo per il personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegato sia nell'attività istituzionale sia in quella commerciale, spetta in proporzione al rapporto tra:</p> <p>a) l'ammontare di ricavi e proventi derivante dall'attività commerciale,</p>

¹⁰ che, in caso di adozione del conto economico, sarebbero confluite nelle voci di cui al primo comma, lettera b), numero 9), dell'art. 2425 del Codice civile

	b) l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
<p style="text-align: center;">PER QUALI LAVORATORI SPETTA L'ULTERIORE MAGGIORAZIONE DEL 10%?</p>	<p>L'Allegato 1 al D.Lgs 216/2023 riconosce come meritevoli di maggiore tutela, i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ lavoratori molto svantaggiati¹¹; ◆ persone con disabilità¹²; ◆ persone svantaggiate¹³; ◆ ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari; ◆ soggetti in trattamento psichiatrico; ◆ tossicodipendenti; ◆ alcolisti; ◆ minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; ◆ persone detenute o internate negli istituti penitenziari; ◆ condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno¹⁴; ◆ donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree¹⁵, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; ◆ donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica; ◆ giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile¹⁶; ◆ lavoratori con sede situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque

¹¹ ai sensi dell'art. 2, numero 99) del regolamento (UE) numero 615/2014 della Commissione del 17.06.2014 e successive modificazioni.

¹² ai sensi dell'art. 1 della Legge 68/1999.

¹³ ai sensi dell'art. 4 della Legge 381/1991.

¹⁴ ai sensi dell'art. 21 della Legge 354/1975 e successive modificazioni.

¹⁵ di cui all'art. 2, numero 4), lettera f) del regolamento (UE) numero 651/2014 della Commissione.

¹⁶ di cui all'art. 27, comma 1 del D.L. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 85/2023.

	<p>compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;</p> <ul style="list-style-type: none">◆ soggetti già beneficiari del Reddito di cittadinanza¹⁷ che siano decaduti dal beneficio¹⁸ e non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione¹⁹.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹⁷ di cui agli artt. da 1 a 13 del D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/2019.

¹⁸ per effetto dell'art. 1, commi 313 e 318 della Legge 197/2022.

¹⁹ di cui all'art. 1 e ss. del D.L. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 85/2023.

NOVITÀ CONVERSIONE D.L COESIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 06.07.2024 è stata [pubblicata la Legge 95/2024](#), contenente la **conversione in legge**, con modificazioni, del [D.L. 60/2024](#), il c.d. “Decreto Coesione”. L'**entrata in vigore** è fissata al **07.07.2024**.

In questa scheda ne analizziamo le **principali novità**.

NOVITÀ CONVERSIONE D.L COESIONE					
<p>DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LE TECNOLOGIE STRATEGICHE PER L'EUROPA E DEL FONDO PER UNA TRANSIZIONE GIUSTA</p>	<p>Si destina la somma di 300 milioni di euro ai programmi di investimento, di importo compreso tra 5 e 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie “deep tech”, ◆ tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, ◆ biotecnologie. <p>Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione operativa dell'intervento.</p>				
<p>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE</p>	<p>Nelle zone logistiche semplificate (ZLS)²⁰ limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale²¹, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta in relazione agli investimenti in beni strumentali</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">a)</td> <td>relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b)</td> <td>realizzati a decorrere dall'08.05.2024 e fino al 15.11.2024</td> </tr> </tbody> </table> <p>In pratica, la norma estende alle imprese che operano o si insediano nelle ZLS, anche se limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale, le agevolazioni fiscali per l'acquisto di beni strumentali previste, finora, solo per le imprese operanti nella ZES unica.</p>	a)	relativi all' acquisto , anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti	b)	realizzati a decorrere dall'08.05.2024 e fino al 15.11.2024
a)	relativi all' acquisto , anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti				
b)	realizzati a decorrere dall'08.05.2024 e fino al 15.11.2024				

²⁰ istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

²¹ a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

	<p>Con il decreto²² sono definiti le modalità di accesso ai benefici, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli.</p>				
TRANSIZIONE 5.0	<p>In sede di conversione in legge del decreto, in merito al credito d'imposta transizione 5.0, viene chiarito²³ che sono ammessi al credito anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, destinata all'autoconsumo a distanza.</p>				
AUTO IMPIEGO NEL CENTRO E NEL NORD ITALIA	<p>In materia di autoimpiego nei territori del Centro e del Nord Italia, sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali, non localizzate nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. <p>Tali attività devono essere avviate:</p> <table border="1"> <tr> <td>in forma individuale</td> <td>mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale</td> </tr> <tr> <td>in forma collettiva</td> <td>mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti.</td> </tr> </table> <p>Sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai 35 anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione; inoccupati, inattivi e disoccupati; disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL. 	in forma individuale	mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale	in forma collettiva	mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti.
in forma individuale	mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale				
in forma collettiva	mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti.				

²² da adottare entro il 05/09/2024, ossia entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

²³ modificando l'art. 38 del D.L. 19/2024, che ha istituito e disciplinato il piano Transizione 5.0.

	<p>Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="427 454 491 544">a)</td> <td data-bbox="499 454 1430 544">erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 555 491 645">b)</td> <td data-bbox="499 555 1430 645">tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti destinatari della misura</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 656 491 745">c)</td> <td data-bbox="499 656 1430 745">interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti destinatari della misura</td> </tr> </table> <p>Gli interventi di sostegno²⁴ sono fruibili in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="427 869 491 1137">a)</td> <td data-bbox="499 869 1430 1137"> <p>un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività, per un importo massimo di 30.000 euro.</p> <p> Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 40.000 euro</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1149 491 1283">b)</td> <td data-bbox="499 1149 1430 1283">un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento, per l'avvio delle attività.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1294 491 1429">c)</td> <td data-bbox="499 1294 1430 1429">un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento, per l'avvio delle attività.</td> </tr> </table>	a)	erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività	b)	tutoraggio , finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti destinatari della misura	c)	interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti destinatari della misura	a)	<p>un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività, per un importo massimo di 30.000 euro.</p> <p> Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 40.000 euro</p>	b)	un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro , consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento, per l'avvio delle attività.	c)	un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento , per l'avvio delle attività.
a)	erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività												
b)	tutoraggio , finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti destinatari della misura												
c)	interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti destinatari della misura												
a)	<p>un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività, per un importo massimo di 30.000 euro.</p> <p> Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 40.000 euro</p>												
b)	un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro , consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento, per l'avvio delle attività.												
c)	un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento , per l'avvio delle attività.												
<p>RESTO AL SUD 2.0</p>	<p>Dall'8 maggio 2024, per promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori delle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna è istituita una specifica misura denominata «Resto al SUD 2.0».</p>												

²⁴Se le iniziative di cui sopra sono destinate ai **disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi**: tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate; ai **beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro** sono compatibili con l'indennità da essi percepita.

Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di **attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali**, in forma **individuale o collettiva**, comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. Tali attività sono avviate:

in forma individuale	mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale
in forma collettiva	mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti.

Sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai 35 anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione;
- b) inoccupati, inattivi e disoccupati;
- c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

a)	erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività ²⁵
b)	tutoraggio , finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti destinatari della misura
c)	interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti destinatari della misura

Gli interventi di sostegno sono fruibili, in conformità con le disposizioni sugli aiuti de minimis, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:

²⁵ in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e con il programma GOL.

	<p>a) un voucher di avvio non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività, per un importo massimo di 40.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.</p> <p> Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 50.000 euro</p> <p>b) un aiuto per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75% dell'investimento, per l'avvio delle attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni centrali colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016</p> <p>c) un aiuto per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70% dell'investimento, per l'avvio delle attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni centrali colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016</p>
<p>MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'INDENNITÀ STRAORDINARIA ISCRO</p>	<p>In sede di conversione in legge, è stata inserita una norma che modifica la disciplina dell'<i>Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa</i> ISCRO. In particolare, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la partecipazione dei beneficiari di ISCRO ai percorsi di aggiornamento professionale, originariamente condizione necessaria per l'erogazione, sia ora semplicemente "accompagnata" da tali percorsi; ◆ i beneficiari siano tenuti ad autorizzare l'inserimento dei loro dati nella piattaforma SSSL²⁶ e al Sistema unitario di politiche del lavoro, ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sull'apposita piattaforma, che consente la convocazione da parte dei centri per l'impiego.
<p>INCENTIVI ALL'AUTOIMPIEGO NEI SETTORI STRATEGICI PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE E LA</p>	<p>Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, le persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale:</p> <p>a) dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025,</p>

²⁶ Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa

<p>TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA</p>	<p>b) un'attività imprenditoriale con caratteristiche definite con apposito decreto,</p> <p>c) operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica,</p> <p>possono chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, uno sgravio. In particolare, per i dipendenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, 2. che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, <p>è possibile richiedere l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Tale esonero:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, b) non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, c) è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni²⁷.
<p>BONUS GIOVANI</p>	<p>Si riconferma l'agevolazione²⁸ che prevede l'esonero contributivo totale per 24 mesi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le assunzioni a tempo indeterminato, ◆ le trasformazioni di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate tra il 01.09.2024 e il 31.12.2025, <p>a favore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ giovani che non abbiano compiuto i 35 anni, ◆ che non siano stati mai occupati a tempo indeterminato. <p>L'esonero spetta nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore, che salgono a 650 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.</p>

²⁷ di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216

²⁸ prevista dall'art. 22 del DL 60/2024

<p>BONUS DONNE</p>	<p>Anche l'esonero contributivo totale per 24 mesi per le assunzioni di donne svantaggiate, non ha subito modifiche durante l'iter di conversione in legge del decreto. Beneficiarie sono le seguenti categorie:</p> <table border="1" data-bbox="427 544 1441 949"> <tr> <td data-bbox="427 544 491 689">a)</td> <td data-bbox="491 544 1441 689">donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 689 491 835">b)</td> <td data-bbox="491 689 1441 835">donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nei settori caratterizzati da un tasso di disparità di genere superiore per almeno il 25 per cento la disparità media</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 835 491 949">c)</td> <td data-bbox="491 835 1441 949">donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.</td> </tr> </table> <p>L'esonero spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nel limite di 650 euro mensili, ◆ solo se realizza un incremento occupazionale netto tra il numero di lavoratori occupati in ciascun mese e la media dei 12 mesi precedenti. 	a)	donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno	b)	donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nei settori caratterizzati da un tasso di disparità di genere superiore per almeno il 25 per cento la disparità media	c)	donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
a)	donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno						
b)	donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nei settori caratterizzati da un tasso di disparità di genere superiore per almeno il 25 per cento la disparità media						
c)	donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.						
<p>BONUS ZES MEZZOGIORNO</p>	<p>Riconfermato l'esonero totale dei contributi previdenziali per 24 mesi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale; ◆ effettuate tra il 01.09.2024 e il 31.12.2025; ◆ da datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti; ◆ presso una sede o unità produttiva ubicata nella ZES unica per il Mezzogiorno. <p>Le assunzioni devono riguardare soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.</p> <p>L'esonero spetta nel limite di 650 euro su base mensile per lavoratore.</p>						
<p>CONDIZIONI E CUMULABILITÀ</p>	<p>Per i tre esoneri sopradescritti operano le stesse condizioni di applicabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Sono soggetti a previa autorizzazione della Commissione UE, ◆ resta ferma l'aliquota di computo pensionistico, ◆ possono essere fruiti anche per: 						

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ i soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato presso un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero, ✓ i soggetti con un precedente contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come rapporto ordinario; ◆ ne hanno diritto i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali economici o collettivi, e l'eventuale licenziamento, per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un altro lavoratore con la stessa qualifica, nei sei mesi successivi comporta la revoca e il recupero del beneficio già fruito. <p> I tre sgravi non sono cumulabili con altri esoneri contributivi ma sono, invece, compatibili con la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione per le nuove assunzioni²⁹.</p> <p>Per le modalità applicative si attendono un decreto del Ministero del lavoro e la relativa circolare di istruzioni INPS.</p>
<p>PROROGA ATTIVITÀ AGENZIE PORTUALI E INCREMENTO FINANZIAMENTI</p>	<p>In sede di conversione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è stata prorogata di nove mesi l'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro istituite nei porti presso i quali il c.d. transhipment (vale a dire la movimentazione dei container mediante trasbordo) sia stato largamente prevalente; ◆ incrementa per il 2024 le risorse per il personale non avviato al lavoro a 8.800.000 euro, solo per il 2024.
<p>ISCRIZIONE DEI PERCETTORI DELLA NASPI E DI DIS-COLL NEL SISTEMA INFORMATIVO PER L'INCLUSIONE</p>	<p>I percettori:</p> <p>a) della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), b) di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL)³⁰,</p> <p>sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. iscritti d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale

²⁹ di cui all'art. 4 del D.Lgs 216/2023.

³⁰ di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

<p>SOCIALE E LAVORATIVA</p>	<p>e lavorativa (SIISL)³¹,</p> <p>2. sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>All'interno del SIISL sono inserite anche le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali, e sono utilizzati gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale.</p>
<p>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL LAVORO SOMMERSO</p>	<p>In materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso, sono modificate le sanzioni nel caso di mancata verifica della congruità dell'incidenza della manodopera nei lavori edili³². In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, ◆ si modificano i valori complessivi degli appalti, pubblici e privati, al di sopra dei quali tali sanzioni vengono applicate. La norma: <ul style="list-style-type: none"> ✓ elimina la soglia minima per i lavori pubblici, ✓ prevede che la soglia prevista per i lavori privati sia pari a 70.000 euro.

³¹ di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85

³² di cui al D.M. n. 143/2021

CIN - CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE PER AFFITTI BREVI E TURISTICI: COME RICHIEDERLO

Il **CIN affitti brevi e turistici** è il Codice identificativo nazionale **assegnato**, tramite apposita procedura automatizzata, dal Ministero del Turismo e, su richiesta degli **obbligati**:

- ◆ **alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche,**
- ◆ a quelle **destinate alle locazioni brevi,**
- ◆ alle **strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.**

Si evidenzia che, ad oggi, il CIN è richiedibile in 7 Regioni: Lombardia, Marche, Calabria, Abruzzo, Veneto, Puglia e Sicilia.

Il CIN viene **richiesto su apposita piattaforma denominata BDRS**, le cui regole sono contenute nel [Decreto del 6 giugno](#) del Turismo.

Riepiloghiamo la disciplina nella tabella sottostante.

CIN: COME RICHIEDERLO	
IL CIN: CHE COS'È	<p>La legge n 191 di conversione del DL n 145/2023 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293/2023, collegata alla legge di bilancio 2024, all'articolo 13-ter, ha previsto il codice CIN per affitti brevi e locazioni turistiche.</p> <p>Il CIN è un codice identificativo con scopo "anti-sommerso" ed è assegnato dal Ministero del Turismo, previa presentazione, in via telematica, di un'istanza da parte del locatore o del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura.</p> <p>In particolare, si prevede l'assegnazione, da parte del Ministero del turismo³³, di un codice identificativo nazionale – CIN a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, ◆ le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi, ◆ le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali.

³³ che gestirà anche l'intera banca dati.

Entrando nel merito, chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche una unità immobiliare ad uso abitativo (o una porzione di essa), ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto:

1)	ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici,
2)	ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

I **soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare** e i soggetti che **gestiscono portali telematici** hanno l'obbligo di:

1)	indicare , negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione breve o per finalità turistiche della struttura turistico ricettiva alberghiera o extralberghiera
2)	osservare gli obblighi di comunicazione alla questura delle generalità delle persone alloggiate ³⁴

Come anticipato, ad oggi il CIN è richiedibile nelle seguenti regioni:

REGIONI
Lombardia
Marche
Calabria
Abruzzo
Veneto
Puglia
Sicilia

³⁴ previsti dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 773/1931, e dalle normative regionali e provinciali di settore.

	<p>Si darà progressivamente notizia sul sito del Ministero, dell'attivazione del servizio per le altre Regioni e Province Autonome, fino a raggiungere l'intero territorio nazionale.</p> <table border="1" data-bbox="427 539 1398 1518"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="427 539 1398 589">RIEPILOGO CIN – CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE CIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="427 589 628 862">CHI RIGUARDA?</td> <td data-bbox="628 589 1398 862"> <ul style="list-style-type: none"> ◆ unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, ◆ unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi, ◆ strutture turistico-ricettive alberghiere, ◆ strutture turistico-ricettive extralberghiere </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 862 628 1057">QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO?</td> <td data-bbox="628 862 1398 1057"> <p>Per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la pubblicazione degli annunci, ◆ per l'esposizione all'esterno delle strutture e degli immobili </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1057 628 1422">REGIONI ATTUALMENTE COINVOLTE</td> <td data-bbox="628 1057 1398 1422"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lombardia, 2. Marche, 3. Calabria, 4. Abruzzo, 5. Veneto, 6. Puglia 7. Sicilia <p>A regime, riguarderà l'intero territorio nazionale</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1422 628 1518">CHI LO ASSEGNA?</td> <td data-bbox="628 1422 1398 1518"> <p>Il ministero del Turismo, previa apposita procedura di richiesta dei titolari/gestori della struttura</p> </td> </tr> </tbody> </table>	RIEPILOGO CIN – CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE CIN		CHI RIGUARDA?	<ul style="list-style-type: none"> ◆ unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, ◆ unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi, ◆ strutture turistico-ricettive alberghiere, ◆ strutture turistico-ricettive extralberghiere 	QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO?	<p>Per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la pubblicazione degli annunci, ◆ per l'esposizione all'esterno delle strutture e degli immobili 	REGIONI ATTUALMENTE COINVOLTE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lombardia, 2. Marche, 3. Calabria, 4. Abruzzo, 5. Veneto, 6. Puglia 7. Sicilia <p>A regime, riguarderà l'intero territorio nazionale</p>	CHI LO ASSEGNA?	<p>Il ministero del Turismo, previa apposita procedura di richiesta dei titolari/gestori della struttura</p>
RIEPILOGO CIN – CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE CIN											
CHI RIGUARDA?	<ul style="list-style-type: none"> ◆ unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, ◆ unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi, ◆ strutture turistico-ricettive alberghiere, ◆ strutture turistico-ricettive extralberghiere 										
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO?	<p>Per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la pubblicazione degli annunci, ◆ per l'esposizione all'esterno delle strutture e degli immobili 										
REGIONI ATTUALMENTE COINVOLTE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lombardia, 2. Marche, 3. Calabria, 4. Abruzzo, 5. Veneto, 6. Puglia 7. Sicilia <p>A regime, riguarderà l'intero territorio nazionale</p>										
CHI LO ASSEGNA?	<p>Il ministero del Turismo, previa apposita procedura di richiesta dei titolari/gestori della struttura</p>										
CHI LO RILASCI	<p>Come anticipato, del rilascio del codice CIN se ne occupa il Ministero del Turismo, che gestisce anche l'intera Banca Dati Nazionale Strutture ricettive (BDSR). Il rilascio avviene previa domanda da parte dei titolari/gestori della struttura.</p> <p>Nel merito, il Ministero ha pubblicato il Decreto del 6 giugno contenente le “Disposizioni applicative per l'individuazione delle modalità di interoperabilità tra la banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR) e degli immobili</p>										

destinati a locazione breve o per finalità turistiche **e le banche dati regionali e delle Province autonome** delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche”.

La BDSR stabilisce parametri omogenei e processi standardizzati a livello nazionale e rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela del consumatore, della concorrenza e della trasparenza del mercato, facilitando la mappatura e il monitoraggio del panorama ricettivo nazionale.

Tra le regole del decreto del 6 giugno, viene specificato che il CIN viene generato dalla piattaforma BDSR secondo il seguente formato:




Fig. 1 – Codice CIN: formato

Per prima cosa è necessario accedere all'homepage istituzionale della Banca Dati delle strutture ricettive per richiedere e ottenere il CIN.

LINK UTILI

<https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/>

COME SI RICHIEDE

Successivamente, **è necessario accedere con SPID.**

Effettuando l'accesso tramite identità digitale, i titolari, oltre ad ottenere il CIN, possono:

- visualizzare i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale,
- integrare le informazioni mancanti,
- segnalare eventuali modifiche.



Come indicato anche nella piattaforma, **solo titolari/gestori/delegati stranieri** sprovvisti di un documento di identità italiano in corso di validità, **possono accedere tramite apposite credenziali**, fornite dal Ministero del Turismo previa registrazione.

OTTIENI CIN
(CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE)

I soli titolari / gestori / delegati stranieri sprovvisti di un documento di identità italiano in corso di validità possono accedere tramite apposite credenziali fornite dal Ministero del Turismo, previa registrazione.

Accedi con SPID o CIE
Credenziali - Utenti Stranieri

Sei un titolare / gestore / delegato di una struttura ricettiva e vuoi ottenere il CIN?
Accedi alla BDSR tramite SPID o CIE.

Accedi

Il Ministero ha messo a disposizione per gli operatori privati, anche un manuale con le regole da seguire passo passo.

RISORSE UTILI

[Manuale operatori privati](#)

**SANZIONI PREVISTE
IN CASO DI
INADEMPIMENTO**

Come previsto nelle disposizioni contenute all'art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023, con il fine di contrastare l'evasione nel settore, **all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza** spetta il compito di effettuare, con le modalità definite d'intesa, specifiche analisi del rischio orientate prioritariamente all'individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive del CIN.

Infine, si prevede che per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, le informazioni contenute **nella banca dati siano rese disponibili all'amministrazione finanziaria e agli enti creditori** per le finalità istituzionali.



Nella fase di avvio sperimentale non sono previste sanzioni ed è consentito ai cittadini che lo desiderano di adeguarsi in anticipo agli obblighi correlati al codice identificativo. Le disposizioni saranno applicabili **solo** dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevista non oltre il 1° settembre 2024, dell'Avviso attestante l'entrata in funzione della BDSR su scala nazionale.

In merito strettamente alle **sanzioni** comminabili in caso di violazione degli obblighi:

il titolare di una struttura turistica ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN, nonché chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche, unità immobiliari o porzioni di esse **prive di CIN**, è punito con la **sanzione pecuniaria da euro 800 ad euro 8.000**, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile

la **mancata esposizione e indicazione del CIN** da parte dei soggetti obbligati è punita con la **sanzione pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000**, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione **dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato**



Le **norme sanzionatorie non si applicano** se lo **stesso fatto** è **sanzionato** dalla **normativa regionale**.

Le funzioni di controllo e verifica e l'applicazione delle sanzioni sono affidate al comune nel cui territorio è ubicata la struttura, attraverso gli organi di polizia locale. La norma prevede che le sanzioni recuperate siano, poi,

utilizzate dalle amministrazioni locali per interventi in materia di turismo e per raccolta/smaltimento rifiuti.

SANZIONI	
da euro 800 ad euro 8.000	locazione breve o per finalità turistiche di unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN
da euro 500 ad euro 5.000 e immediata rimozione dell'annuncio irregolare	mancata esposizione e indicazione del CIN

I cittadini possono verificare l'esistenza di un CIN per una struttura ricettiva. In particolare, una volta fatto l'accesso al sito www.bdsr.ministeroturismo.gov.it, è sufficiente cliccare sull'icona "Ricerca CIN".



Sei un cittadino e vuoi verificare l'esistenza di un CIN per una struttura ricettiva?

A questo punto, si aprirà la seguente schermata in cui indicare il CIN che si desidera cercare per avere tutte le informazioni.

RICERCA CIN
(CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE)

Sei un cittadino e vuoi verificare l'esistenza di un CIN per una struttura ricettiva?

CIN

Non sono un robot

ACCESSO DEI CITTADINI ALLA BANCA DATI DEI CIN

	<p>Come specificato nelle FAQ del ministero, se non si trova la struttura nel corso della fase sperimentale, è necessario controllare che il servizio sia effettivamente attivo per la Regione o Provincia Autonoma (P.A). Se il servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) risulta attivo e sono già stati ottemperati gli obblighi eventualmente previsti nella Regione/P.A, è possibile aprire una segnalazione, b) non risulta ancora attivo per la Regione o Provincia autonoma, è necessario attendere che sul sito del Ministero del Turismo sia data notizia dell'attivazione. Quindi, collegarsi nuovamente alla BDSR per richiedere il CIN.
<p>RICHIESTA DEL CIN IN PRESENZA DEL CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE/PROVINCIALE</p>	<p>Per espressa previsione, l'obbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato e non prevede eccezioni. Quindi, se si è soggetti all'obbligo di possedere ed esporre il codice regionale/provinciale, è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) richiedere anche il CIN, b) esporre entrambi i codici. <p>Infatti, come chiarito nel ministero nelle apposite FAQ, le disposizioni relative ai codici identificativi previsti dalle normative delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni rimangono, in ogni caso, valide.</p>
<p>LE CASE RELIGIOSE DI OSPITALITÀ NO-PROFIT SONO SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI CIN?</p>	<p>Come indicato dal Ministero del Turismo, qualora l'attività di ospitalità sia svolta a titolo meramente gratuito non è necessaria l'indicazione del CIN. Le libere donazioni corrisposte dagli ospiti non fanno venir meno la gratuità della prestazione offerta.</p>
<p>A CHI RIVOLGERSI IN CASO DI NECESSITÀ</p>	<p>Per prima cosa è possibile verificare che non sia già stata fornita la risposta al quesito leggendo le FAQ disponibili sul sito del Ministero.</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>LINK UTILI</p> <p>FAQ Ministero del Turismo sul CIN</p> </div>

Inoltre, per aiutare i cittadini e gli operatori, è stato messo a disposizione un Contact center, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, per assistenza e informazioni di carattere generale sulle attività del Ministero.

RISORSE UTILI

Tel. 06.164169910

Giuseppe Iannibelli